



Studio Associato
Gianluca Colombo
Pier Paolo Colombo

Consulenti del Lavoro

Via del Campaccio, 6
20034 San Giorgio su Legnano (MI)

tel: 0331400582
email: info@studio-colombo
web: studio-colombo.org

C.F. e P.IVA 10208700152



Gianluca Colombo
n. 1612 C.P.O. Milano

Pierpaolo Colombo
n. 1578 C.P.O. Milano

Cristiano Grimaldi
n. 2677 C.P.O. Milano



Circolare Operativa #1 del 5 marzo 2026

Facoltà di rinuncia all'applicazione delle imposte sostitutive previste dalla Legge di Bilancio 2026

La [Legge di Bilancio 2026](#) ha introdotto, **per il solo anno 2026**, alcune misure fiscali agevolative applicabili ai lavoratori dipendenti del settore privato. Tali agevolazioni saranno applicate automaticamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta, **salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore**

1. 💰 **Detassazione aumenti retributivi da rinnovi contrattuali – Imposta sostitutiva 5%**

Gli aumenti retributivi corrisposti in conseguenza di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026:

- sono assoggettati a imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali nella misura del 5%;
- a condizione che il lavoratore sia titolare, nell'anno 2025, di un reddito da lavoro dipendente, compresi i redditi da pensione, non superiore a euro 33.000.

2. 🌙 **Maggiorazioni e indennità – Imposta sostitutiva 15%**

Entro il limite annuo di **euro 1.500**, sono assoggettate a imposta sostitutiva del **15%** le somme corrisposte a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e dei CCNL applicati;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale individuati dai CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.
- indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro interessate (lavoro notturno, lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, lavoro a turni).

! Non rientrano nell'agevolazione i compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, anche se denominati maggiorazioni o indennità.

🇮🇹 L'agevolazione è applicabile ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente, compresi i redditi da pensione, non superiore, nell'anno 2025, a **euro 40.000**.

⊘ Restano espressamente escluse le categorie di lavoratori già interessate dal trattamento integrativo speciale del settore turistico e dei pubblici esercizi.



Studio Associato
Gianluca Colombo
Pier Paolo Colombo
Consulenti del Lavoro

3. 📌 Facoltà di rinuncia

Il lavoratore può **rinunciare espressamente e per iscritto** all'applicazione delle suddette imposte sostitutive, compilando i moduli allegati alla presente circolare.

Si evidenzia che la rinuncia può risultare opportuna, in particolare nei seguenti casi:

- lavoratore assunto nel corso dell'anno 2025, per il quale il datore di lavoro non sia a conoscenza del reddito complessivo da lavoro dipendente percepito nel medesimo anno;
- lavoratore che abbia percepito nel 2025 altri redditi di lavoro dipendente presso altri datori di lavoro;
- lavoratore che abbia percepito nel 2025 altri redditi da pensione;
- valutazione di convenienza fiscale individuale, anche in considerazione del conguaglio di fine anno o della dichiarazione dei redditi.

⚠️ In mancanza di rinuncia scritta da parte del lavoratore, l'Azienda applicherà automaticamente le imposte sostitutive previste dalla normativa, qualora risultino soddisfatti i requisiti in base alle informazioni disponibili.

📌 Si precisa, infine, che ad oggi le agevolazioni non sono ancora state applicate nei cedolini paga, in quanto si era in attesa delle indicazioni operative e dei chiarimenti attuativi delle necessarie indicazioni operative e dei [chiarimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Entrate](#).

Qualora risultino sussistenti i requisiti di spettanza, l'Azienda provvederà:

- ad applicare le imposte sostitutive nei cedolini successivi
- al ricalcolo delle mensilità pregresse a decorrere da gennaio 2026, con riconoscimento delle eventuali differenze a favore del dipendente.

! **Si invitano pertanto le aziende clienti a portare il presente provvedimento a conoscenza dei lavoratori affinché gli interessati siano messi nelle condizioni di esercitare la relativa opzione.**

Il personale di studio è a disposizione per i chiarimenti necessari.

Cordialmente

Studio Colombo

Imposta sostitutiva del 5% su incrementi retributivi corrisposti nel 2026 da rinnovi contrattuali
Art. 1, c. 7 e 12, Legge n. 199 del 30/12/2025 (Legge di Bilancio 2026)

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____ C.F. _____
Dipendente dell'azienda/Ente _____ Rif. Interno _____
Unità locale _____

consapevole che:

- ✓ per il **periodo d'imposta 2026**, gli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026, in attuazione di **rinnovi contrattuali, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, sono sottoposti ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle Addizionali Irpef, costituita da un'aliquota del 5%;
- ✓ la tassazione agevolata è riservata ai dipendenti del **settore privato** con **complessivo reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, a 33.000 euro annui**. Per reddito 2025 superiore **non** si ha diritto alla tassazione del 5%;
- ✓ in sede di conguaglio fiscale, se è stata applicata l'imposta sostitutiva del 5%, in assenza dei requisiti o per successiva rinuncia del lavoratore, il sostituto applica la tassazione ordinaria sugli aumenti contrattuali già detassati, con restituzione dell'imposta sostitutiva già operata;
- ✓ **facoltà di rinuncia**: se il lavoratore non ravvisa i presupposti o la convenienza dell'imposta sostitutiva del 5%, richiede qui di seguito la non applicazione della tassazione agevolata, con conseguente tassazione ordinaria.

richiede che

- non** venga applicata l'imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 da rinnovi contrattuali con i requisiti richiesti dalla norma.
- solo in caso di **precedente richiesta di revoca**:
- venga APPLICATA secondo la normativa vigente

Riservato agli **assunti in corso d'anno (*)** e ai **dipendenti che hanno redditi di lavoro dipendente dell'anno precedente** non comunicati alla presente azienda/Ente

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, sotto la propria personale responsabilità,

dichiara

- di aver prodotto nel periodo di imposta 2025 un reddito di lavoro dipendente **fino a 33.000 euro**
- di aver prodotto nel periodo di imposta 2025 un reddito di lavoro dipendente **superiore a 33.000 euro**

(*) In caso di precedenti rapporti di lavoro nell'anno in corso, il lavoratore si impegna a consegnare tempestivamente la Certificazione Unica al fine della corretta applicazione dell'imposta sostitutiva.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Data

Firma del dipendente

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Regolamento UE n. 2016/679)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**Imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità lavoro notturno, festivo/riposo e a turni
Art. 1, c. da 10 a 12, Legge n. 199 del 30/12/2025 (Legge di Bilancio 2026)**

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____ C.F. _____
Dipendente dell'azienda/Ente _____ Rif. Interno _____
Unità locale _____

consapevole che:

- ✓ per il **periodo d'imposta 2026** sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali Irpef pari al 15% le somme corrisposte, **entro il limite annuo di 1.500 euro**, ai dipendenti del **settore privato** a titolo di:
 - a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 66/2003 e dei CCNL;
 - b) maggiorazioni e indennità per lavoro nei giorni festivi e di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
 - c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL;Al limite di imponibile di 1.500 euro **non** concorrono i premi di risultato e le somme per partecipazione agli utili detassati (art. 1, c. 182 e seguenti, L. 208/2015);
- ✓ resta fermo l'**ordinario regime di contribuzione previdenziale e assistenziale**, fatte salve le disposizioni speciali;
- ✓ sono **esclusi** dall'imposta sostitutiva del 15%:
 - compensi denominati maggiorazioni o indennità, ma che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria;
 - maggiorazioni e indennità percepite dai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991, e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali;
- ✓ il sostituto d'imposta applica automaticamente l'imposta sostitutiva del 15% ai titolari di **reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro a condizione** di aver rilasciato la Certificazione Unica dei redditi del 2025, per l'intero anno o di conguaglio complessivo dei precedenti rapporti di lavoro nel 2025 con altri sostituti;
- ✓ in sede di conguaglio fiscale, se è stata applicata l'imposta sostitutiva del 15%, in assenza dei requisiti o per successiva rinuncia del lavoratore, il sostituto applica la tassazione ordinaria sugli importi già detassati, con restituzione dell'imposta sostitutiva operata;
- ✓ **facoltà di rinuncia**: se il lavoratore non ravvisa i presupposti o la convenienza dell'imposta sostitutiva del 15%, richiede qui di seguito la non applicazione della tassazione agevolata, con conseguente tassazione ordinaria.

richiede che

- non** venga applicata l'imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro festivo/riposo e indennità turni.
- solo in caso di **precedente richiesta di revoca**:
- venga APPLICATA secondo la normativa vigente

Riservato agli **assunti in corso d'anno (*)** e ai **dipendenti che hanno redditi di lavoro dipendente dell'anno precedente** non comunicati alla presente azienda/Ente

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, sotto la propria personale responsabilità,

dichiara

- di aver prodotto nel periodo di imposta 2025 un reddito di lavoro dipendente **fino a 40.000 euro**
- di aver prodotto nel periodo di imposta 2025 un reddito di lavoro dipendente **superiore a 40.000 euro**

(*) In caso di precedenti rapporti di lavoro nell'anno in corso, il lavoratore si impegna a consegnare tempestivamente la Certificazione Unica al fine della corretta applicazione dell'imposta sostitutiva.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Data

Firma del dipendente

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Regolamento UE n. 2016/679)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.